

Legge regionale 10 aprile 2001 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

CAPO IV

Qualificazione e formazione professionale e parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze

Art. 22

(Qualificazione e formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com..

Art. 23

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 3/2011